DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1981

che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE

(81/888/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, e dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata su proposta della Commissione se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri ;

considerando che con decisione 78/476/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 79/508/CEE [5], il Consiglio ha proceduto a questa constatazione per quanto concerne taluni paesi terzi ;

considerando che, per quanto concerne l'Austria, l'Australia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, Israele, il Giappone, il Cile, la Iugoslavia e, parzialmente, la Polonia, le informazioni disponibili non hanno ancora permesso una simile constatazione ;

considerando che, per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali di taluni Stati membri, è opportuno prorogare nuovamente il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE, e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE, concernente i controlli delle selezioni conservatrici ; che è tuttavia opportuno limitare tale proroga alle varietà già ammesse o per le quali è presentata domanda d'iscrizione nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione prima del 1° luglio 1980 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE, se ed in quanto si applica alla constatazione di equivalenza di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è prorogato, per quanto riguarda l'Austria, l'Australia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, Israele, il Giappone, il Cile e la Iugoslavia per le specie agricole, fino al 30 giugno 1982.

2. Il termine di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE, se ed in quanto si applica alla constatazione di equivalenza di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), è prorogato, per quanto riguarda l'Austria, l'Australia, la Svizzera, Israele, il Giappone e la Polonia per le specie orticole, fino al 30 giugno 1982.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solamente a varietà già ammesse o a varietà la cui domanda di ammissione della varietà sia stata debitamente presentata entro il 1° luglio 1980 nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.
(5) GU n. L 133 del 31. 5. 1979, pag. 25.